

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – FILMATI PUBBLICITARI CINEMA

### ART. 1 OGGETTO, IRREVOCABILITA' DELL' ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Sipra ed Committente per la proiezione di filmati pubblicitari nelle sale cinematografiche di cui Sipra è concessionaria. L'ordine di pubblicità, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 90 giorni, e si rende impegnativo per Sipra mediante accettazione.

### ART. 2 FACOLTA' DI RINUNCIA

Ogni rinuncia alla programmazione prenotata dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia comporterà l'addebito di una penale pari al 15% dell'importo della programmazione rinunciata se la rinuncia perverrà a Sipra prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della programmazione, la penale sarà pari al 35% dell'importo della programmazione rinunciata; oltre questo termine l'importo sarà dovuto per intero. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.

### ART. 3 DIVIETO DI CESSIONE

Il Committente si obbliga a non cedere il Contratto. Viene fatta salva la facoltà in capo a Sipra di cedere il Contratto. Il Committente dichiara sin da ora di liberare Sipra dalle proprie obbligazioni nei suoi confronti, dalla data di comunicazione anche a mezzo fax della cessione, fermo restando che la pubblicità dovrà essere effettuata come da Contratto.

### ART. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. La Sipra si riserva, comunque, la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento, Sipra applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Sipra a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

### ART. 5 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo dei filmati pubblicitari a pagamento, come indicato nel Contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti della Sipra. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest'ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

### ART. 6 ESCLUSIVA MERCEOLOGICA

Nell'esecuzione del contratto il Committente non potrà vantare alcun diritto per l'esclusiva merceologica delle singole collocazioni pubblicitarie rinunciando a qualsiasi rivendicazione e/o domanda nei confronti di Sipra e/o dell'esercente della sala cinematografica per l'eventuale proiezione di filmati pubblicitari della stessa categoria di quelli oggetto del Contratto.

### ART. 7 CONSEGNA MATERIALE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE

Il Committente si impegna a consegnare a Sipra i filmati pubblicitari e la documentazione occorrente per la proiezione degli stessi entro 10 giorni prima della data di inizio delle proiezioni conformemente alle "Norme e condizioni di esecuzione" di cui ai listini e reperibili anche sul sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it). La mancata proiezione dei filmati pubblicitari dovuta al ritardo nella consegna dei filmati e/o della documentazione e/o al mancato rispetto delle "Norme e condizioni di esecuzione" da parte del Committente e/o l'inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite da Sipra, comporterà la facoltà per Sipra di risolvere il Contratto per colpa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Per l'effetto, il Committente si obbliga a versare a Sipra, a titolo di penale, una somma pari al totale importo pattuito per la pubblicità non eseguita intendendo le parti di convenire sin d'ora consensualmente in tale misura, l'ammontare dei danni stessi.

### ART. 8 RESPONSABILITA' COMMITTENTE

In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione e proiezione dei filmati pubblicitari. Il Committente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei filmati e di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro proiezione e si impegna a manlevare e tenere indenni la Sipra e gli esercenti delle sale cinematografiche verso l'Amministrazione Finanziaria ed i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla proiezione dei filmati pubblicitari. Nel caso di filmato pubblicitario relativo ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Sipra e gli esercenti delle sale cinematografiche da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto del

### ART. 9 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

### ART. 10 MANCATO O PARZIALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata o parziale esecuzione del Contratto da parte della Sipra, per cause ad essa non imputabili, dà luogo al solo rimborso a favore del Committente delle somme eventualmente anticipate e per le quali non vi sia stata la relativa prestazione, senza diritto alla risoluzione del Contratto, a risarcimenti e ad indennizzi.

### ART. 11 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita della Sipra pubblicati e/o disponibili sul sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it) e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.

### ART. 12 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del Contratto in caso d'uso.

### ART. 13 MODIFICHE

Qualsiasi modificazione del rapporto contrattuale ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.

### ART. 14 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato dalla Sipra e consultabile nell'area "Azienda" del sito [www.sipra.it](http://www.sipra.it). L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Sipra, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.

### ART. 15 CODICE ETICO

Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'azienda Rai" del portale [www.rai.it](http://www.rai.it) - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse della Sipra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.

### ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell'ipotesi di contenzioso o di connessione di cause, ove la Sipra sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino, ove la Sipra sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

Timbro e Firma del Committente.....Data.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (Divieto di cessione); art. 8 (Responsabilità del Committente); art. 10 (mancata o parziale esecuzione del contratto); art. 14 (Responsabilità Amministrativa), art. 15 (Codice Etico), art. 16 (Foro competente).

Timbro e Firma del Committente.....Data.....